

## ACCORDO PER IL CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

### PREMESSA E OBIETTIVI

- La congiuntura economica degli ultimi trimestri presenta elementi di ripresa debole che lasciano prevedere il persistere di problemi di liquidità per le imprese.
- Tali problemi potrebbero aggravarsi a seguito della scadenza, il 31 gennaio scorso, dei termini dell'“Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio” sottoscritto il 3 agosto 2009, che dalla sua entrata in vigore ha consentito di sospendere i debiti di circa 190.000 piccole e medie imprese, per un controvalore di finanziamenti pari a 56 miliardi di euro (dati al 31 dicembre 2010).
- Parallelamente al sostegno delle imprese in difficoltà, è altrettanto importante sostenere le aziende che hanno superato la fase più acuta della crisi e sono nelle condizioni di riprendere il percorso di sviluppo, agganciando la ripresa.
- Per affrontare tali questioni appare opportuno replicare il modello dell'Avviso Comune – che ha dimostrato l'efficacia di azioni concertate tra il Governo e le rappresentanze di banche e imprese – realizzando un nuovo accordo destinato alle imprese sane, con prospettive di sviluppo.
- In proposito, i firmatari dell'Avviso Comune, confermando il proprio impegno per la piena e stabile ripresa dell'economia italiana, hanno dato vita al presente “Accordo per il credito alle piccole e medie imprese” (di seguito, “Accordo”) che individua nuovi strumenti in favore di imprese sane e con prospettive di crescita, finalizzati al riequilibrio della struttura finanziaria e all'ampliamento delle opportunità di accesso al credito delle piccole e medie imprese.

### 1. IMPRESE BENEFICIARIE

- Possono beneficiare degli interventi previsti dall'Accordo le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
- Le imprese, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese in bonis).
- Le PMI con le caratteristiche di cui ai paragrafi precedenti potranno accedere alla misura di cui al paragrafo 2.A.2, in relazione a finanziamenti che hanno già beneficiato della sospensione dei debiti ai sensi dell'Avviso Comune.

## **2. INTERVENTI FINANZIARI**

- Sono oggetto dell'Accordo gli interventi finanziari finalizzati a:

### **A. favorire il riequilibrio della struttura finanziaria:**

1. proroga dei termini dell'Avviso Comune;
2. allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui), con eventuale copertura del rischio di tasso di interesse;

### **B. promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività:**

1. finanziamento connesso ad aumenti di capitale.

#### **2.A.1. Proroga dei termini dell'Avviso Comune**

- Il termine per la presentazione delle domande per la sospensione/allungamento dei debiti delle PMI, di cui al Punto 10 dell'Avviso Comune, è prorogato al 31 luglio 2011.
- Rimangono immutati tutti gli altri contenuti dell'Avviso Comune sottoscritto dalle parti il 3 agosto 2009, e dell'integrazione sottoscritta dalle stesse parti il 23 dicembre 2009 (Addendum).
- Potranno essere ammessi alla sospensione soltanto i finanziamenti che non abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso Comune.

#### **2.A.2. Allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine**

- La banca aderente si impegna, nei confronti delle imprese, ad allungare – secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3 – la durata del piano di ammortamento dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui) che abbiano fruito della sospensione ai sensi dell'Avviso Comune e che non abbiano già ottenuto analoghe facilitazioni.
- Tali aziende, nel periodo in cui hanno fruito dell'Avviso Comune, devono aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, al termine del periodo di sospensione devono aver ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento.
- Il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.
- Per le imprese che manifestano tensioni sul fronte della liquidità, e compatibilmente con le condizioni di raccolta della banca, il tasso di interesse al quale verrà realizzata l'operazione di allungamento è pari a quello contrattuale, qualora l'operazione fruisca

della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, ovvero dell'intervento della Cassa Depositi e Prestiti secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 2.A.3.

- Alle imprese non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.
- L'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'Avviso Comune, e non oltre 6 mesi dallo stesso. Per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, l'operazione di allungamento potrà comunque essere richiesta entro il 30 aprile 2011.
- Qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione.
- Qualora, anche limitatamente al solo periodo di ammortamento aggiuntivo, possano essere acquisite nuove garanzie pubbliche o private – ivi comprese le garanzie dei confidi – che abbiano i requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, l'eventuale diniego della banca a realizzare l'operazione nei confronti di un'impresa *in bonis*, che non presenta ritardi di pagamento, dovrà essere adeguatamente motivato.
- I finanziamenti con agevolazione pubblica, che abbiano beneficiato dell'Avviso Comune ai sensi dell'Addendum del 23 dicembre 2009, possono essere oggetto di allungamento qualora l'Ente che eroga l'agevolazione ne confermi l'ammissibilità, secondo le modalità previste dal citato Addendum.
- Al fine di consentire che le operazioni di cui al presente paragrafo 2.A.2, previa valutazione della banca sull'allungamento, possano fruire, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, della copertura del Fondo di garanzia per le PMI, le parti firmatarie si impegnano a proporre al Comitato di gestione del Fondo soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive del presente Accordo, in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse del Fondo stesso. Tali soluzioni operative hanno validità temporanea legata all'operatività dell'Accordo.
- Le parti firmatarie si impegnano altresì a proporre al Comitato di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI che, nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio responsabile del monitoraggio mensile dell'operatività dello strumento, venga effettuata un'analisi costante della copertura fornita dal Fondo alle operazioni di allungamento e dell'impatto sulle disponibilità finanziarie del Fondo, al fine di promuovere le modifiche operative necessarie per la salvaguardia delle risorse del Fondo stesso.
- Previa valutazione della banca sull'allungamento, le operazioni di cui al presente paragrafo 2.A.2. possono fruire, nel periodo di ammortamento aggiuntivo, della copertura del Fondo ISMEA. A tal fine, le parti firmatarie si impegnano a proporre ai

responsabili della gestione di tale Fondo possibili soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive del presente Accordo. Tali soluzioni operative hanno validità temporanea legata all'operatività dell'Accordo.

### **2.A.3 Intervento della Cassa Depositi e Prestiti**

- Al fine di consentire una più agevole ed efficace realizzazione dei contenuti del precedente paragrafo 2.A.2, le parti firmatarie si impegnano a esplorare, insieme alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito CDP), la possibilità di individuare opportuni strumenti per mettere a disposizione delle banche, previa opportuna richiesta di queste ultime, parte delle risorse della CDP per attenuare i costi di provvista connessi alla copertura delle operazioni di allungamento. L'eventuale intervento della CDP avverrà comunque nel rispetto di adeguati criteri di limitazione della concentrazione del rischio nel singolo istituto bancario.

### **2.A.4 Copertura del rischio di tasso**

- Le banche possono mettere a disposizione delle PMI che ne facciano richiesta, e che ai sensi dell'Accordo beneficino dell'allungamento delle scadenze dei finanziamenti a medio-lungo termine, strumenti di gestione del rischio di tasso di interesse particolarmente semplici, di immediata comprensione e strettamente correlati a tali finanziamenti (in termini di durata, valore nominale e parametro di indicizzazione). Gli strumenti in questione possono consentire alle imprese di proteggersi efficientemente da andamenti non favorevoli dei tassi di mercato. Le caratteristiche e gli effetti economici di tali strumenti sono indicati nella scheda allegata all'Accordo (Allegato 1).

### **2.B.1 Finanziamento connesso ad aumenti di capitale**

- La banca aderente si impegna, secondo le modalità previste dal paragrafo 3, a concedere un finanziamento alle imprese costituite in forma di società di capitali che avviino un processo di rafforzamento patrimoniale. L'ammontare del finanziamento è proporzionale all'aumento di capitale versato dai soci.

## **3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

- Le operazioni di cui al paragrafo 2 saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell'intervento, ferma restando la possibilità per le singole banche di migliorare quanto previsto dal presente Accordo.

- Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
- Le imprese richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.
- Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 40 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.

#### **4. MONITORAGGIO**

- I soggetti firmatari dell'Accordo si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, nonché a verificare l'opportunità di eventuali integrazioni al presente Accordo. Per quanto riguarda gli interventi di cui al paragrafo 2.A.4, il monitoraggio riguarderà il numero e le caratteristiche delle operazioni concluse.
- I risultati del monitoraggio verranno resi disponibili, con periodicità predefinita, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **5. VALIDITÀ DELL'ACCORDO**

- Le banche aderenti all'Avviso Comune accettano di prorogare l'operatività dello stesso secondo i termini di cui al paragrafo 2.A.1, salvo che non comunichino all'ABI volontà diversa entro 20 giorni dall'invio di specifica circolare informativa da parte della stessa Associazione.
- Per quanto riguarda le operazioni diverse dalla proroga dei termini dell'Avviso Comune, le banche che, mediante il modulo allegato (Allegato 2), comunicano all'ABI di aderire al presente Accordo si impegnano a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data dell'adesione.
- L'Accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell'impresa. Resta fermo che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo.
- Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente Accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2011.

- Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l'ABI si impegna promuovere l'iniziativa presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle imprese adeguata informazione circa le banche aderenti.
- Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente per valutare l'evoluzione dell'Accordo, anche sulla base degli elementi del monitoraggio al fine di decidere eventuali ulteriori interventi.

Roma, 16 febbraio 2011

## **ACCORDO PER IL CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

### **Scheda informativa sugli strumenti di copertura del rischio di tasso di interesse**

#### **Introduzione**

L'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese (di seguito, "Accordo") prevede la possibile offerta, da parte delle banche, di specifici strumenti di copertura del rischio di tasso, particolarmente semplici e di immediata comprensione, che consentono alle imprese di proteggersi efficientemente da andamenti non favorevoli dei tassi di interesse sui finanziamenti in essere, senza dover procedere ad una rinegoziazione degli stessi.

Le imprese possono utilizzare tali strumenti di gestione del tasso in relazione ai finanziamenti a medio-lungo termine per i quali chiedono l'allungamento del piano di ammortamento ai sensi dell'Accordo.

Due sono le tipologie di strumenti di gestione del rischio di tasso che le banche possono mettere a disposizione delle imprese:

- il primo converte il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso;
- il secondo fissa un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile su un determinato finanziamento.

#### **1. Conversione del tasso di interesse da variabile a fisso**

Lo strumento di gestione del rischio di tasso consente all'impresa di convertire il tasso di interesse variabile del proprio finanziamento in un tasso fisso. In questo modo l'impresa può proteggersi dal rischio di dover sostenere oneri per interessi via via crescenti in uno scenario di rialzo dei tassi di mercato.

Tecnicamente, l'impresa che sottoscrive tale contratto riceverà periodicamente dalla banca flussi di interesse variabili di ammontare pari a quelli che l'impresa stessa avrebbe dovuto versare per il debito originario e pagherà alla banca flussi di interesse calcolati applicando al capitale residuo del finanziamento il tasso fisso prestabilito nel contratto.

In altre parole, i flussi di interessi a carico dell'impresa vengono stabilizzati e quindi quest'ultima, pur a fronte di un finanziamento a tasso variabile, pagherà una rata di ammontare fisso come se avesse concluso, fin dall'origine, un finanziamento a tasso fisso. Per semplicità viene calcolato l'importo netto tra i due flussi così determinati: se l'importo relativo al flusso variabile è superiore all'importo relativo al flusso fisso, la differenza viene corrisposta dalla banca all'impresa. Viceversa, se l'importo di tale differenza è negativo esso viene corrisposto dall'impresa alla banca.

Gli elementi del contratto sono:

- **il capitale di riferimento**, vale a dire l'importo residuo del finanziamento ancora da ammortizzare che costituisce la base per il calcolo dei flussi di interessi (fisso e variabile);
- **la data di stipula** del contratto;
- **la data di inizio**, cioè il momento dal quale cominciano a maturare gli interessi;
- **la data di scadenza** del contratto;
- **le date di pagamento**, cioè le date in cui vengono periodicamente scambiati i flussi di interessi, che coincidono con le date di scadenza delle rate di ammortamento del finanziamento;
- **il tasso fisso** sulla base del quale sono calcolati i flussi periodici di interesse del contratto a carico dell'impresa;
- **il tasso variabile di riferimento**, che coincide con il tasso variabile del finanziamento (ad esempio il tasso Euribor o altri tassi del mercato interbancario), sulla base del quale sono calcolati i flussi periodici di interesse del contratto, di importo variabile.

L'efficacia economica della gestione del rischio ottenuta attraverso questo strumento dipende evidentemente dalle variazioni effettive future dei tassi di mercato (cioè del tasso variabile di riferimento) rispetto alle stime fatte al momento della conclusione del contratto e, quindi, rispetto al tasso fisso concordato.

Infatti, quando i tassi di mercato superano il tasso fisso del contratto, lo strumento consente all'impresa che paga quest'ultimo tasso di ridurre gli oneri per interessi rispetto al finanziamento originario, apportando quindi un beneficio all'impresa anche in termini di gestione finanziaria.

Viceversa, se le aspettative sull'andamento dei tassi di mercato non si realizzano, e quindi i tassi non superano il tasso fisso del contratto, il costo complessivo del finanziamento risulterà di fatto maggiore di quello del finanziamento originario poiché l'impresa si troverà a pagare interessi ad un tasso fisso più elevato del variabile.

In definitiva, i risultati economici dell'operazione non possono essere valutati a priori, ma solo al termine della stessa, quando sono noti gli effettivi valori assunti dai tassi di interesse di mercato.

Lo strumento proposto consente quindi di fissare gli oneri sul finanziamento, eliminando l'incertezza relativa agli esborsi per interessi per tutta la vita residua dello stesso. L'impresa però potrebbe in questo modo perdere il beneficio che avrebbe avuto rimanendo sul tasso variabile nel caso in cui questo si rivelasse nel tempo inferiore al tasso fisso negoziato con il contratto di copertura.

Il costo per l'impresa è costituito dal margine aggiuntivo che la banca applica sul tasso fisso di mercato. Tale margine è comprensivo di tutti i costi che la banca sostiene per concludere l'operazione e della remunerazione per il servizio di intermediazione che essa svolge nei confronti delle imprese. Gli interessi calcolati applicando il tasso fisso rappresentano quindi, per l'impresa, il costo complessivo dell'operazione di finanziamento e copertura, senza l'applicazione di ulteriori commissioni o spese.

Le banche possono mettere a disposizione dell'impresa un prospetto riepilogativo dei flussi di interessi attesi del contratto.



## 2. Fissazione di un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile su un determinato finanziamento

Questo strumento di copertura del rischio di tasso consente all'impresa, che ha in essere un finanziamento a tasso variabile, di pre-stabilire il tetto massimo che il tasso di interesse variabile non potrà superare.

L'impresa continuerà a pagare il tasso variabile del proprio finanziamento. Solo nel caso in cui i tassi di mercato aumentino fino a superare il "tetto" fissato nel contratto, la banca verserà all'impresa, alle scadenze prestabilite, la differenza fra quota interessi della rata calcolata al tasso variabile e quella determinata sulla base del tasso "tetto": in questo modo l'esborso massimo effettivo per l'impresa sarà comunque pari al flusso calcolato sulla base del tasso "tetto".

Lo strumento consente quindi ad un'impresa di beneficiare di un eventuale andamento decrescente dei tassi di mercato, come in assenza della copertura, ma allo stesso tempo consente di coprirsi dal rischio di rialzo dei tassi al di sopra di un determinato tetto massimo.

Per ottenere la copertura, l'impresa paga un premio, in un'unica soluzione o periodicamente, la cui entità è fissata a priori al momento della stipula del contratto e che è indipendente dall'effettiva attivazione della copertura (che, come detto, avviene solo nel caso in cui i tassi di mercato superino il tetto massimo stabilito). Lo strumento, in altre parole, si configura ed opera nella sostanza come una vera e propria "assicurazione" dal rischio di rialzo dei tassi.

Gli elementi principali di tale contratto sono i seguenti:

- **il capitale di riferimento**, cioè l'importo residuo del finanziamento ancora da ammortizzare a cui applicare il tasso "tetto";
- **la data di stipula** del contratto;
- **la data di inizio**, cioè la data a partire dalla quale è attiva la copertura;
- **la data di scadenza** del contratto;
- **il tasso "tetto"**, superato il quale viene corrisposta all'impresa, la differenza fra la quota interessi della rata calcolata al tasso variabile e quella determinata sulla base dello stesso tasso "tetto";
- **il premio** (unico o periodico) per l'acquisto della copertura.

Anche in questo caso il risultato economico dell'operazione di copertura può essere valutato solo al termine dell'operazione stessa, quando sono noti gli effettivi valori assunti dai tassi di interesse di mercato. In particolare potrebbe verificarsi che il tasso variabile non superi mai il tasso "tetto" (o lo superi raramente) per cui il risparmio in termini di interessi sia inferiore al costo sostenuto per l'attivazione della copertura, costituito dal premio pagato.